


**PARERE MOTIVATO
n.3 del 23 Gennaio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Secondo Piano degli Interventi. Comune di Cittadella (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con nota prot. n. 36851 del 03.11.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 458849 del 03.11.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il secondo piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 19.12.17 assunto al prot. reg. al n.531138 del 20.12.17 del Comune di Galliera Veneta;
- Parere n.103993 dell'11.12.17 assunto al prot. reg. al n.1558 del 2.01.18 di etra,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.290/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 23 Gennaio 2018, dalla quale emerge che le azioni del Secondo piano degli Interventi del comune di Cittadella sono: aree residenziali con attuazione tramite Intervento edilizio diretto; aree residenziali con attuazione tramite comparto urbanistico; aree con attuazione tramite Piano Urbanistico Attuativo; nuove aree residenziali di recupero/riqualificazione; aree con vincolo a servizi decaduto e modifica modalità di attuazione/azzonamento; riduzione aree urbanizzate entro il tessuto consolidato (urbanizzazione consolidata); riduzione aree urbanizzate entro il tessuto diffuso (edificazione diffusa).

Per quanto riguarda le aree residenziali con attuazione tramite Intervento edilizio diretto il rapporto preliminare specifica che gli ambiti interessati si collocano in corrispondenza di nuclei di edificazione diffusa già riconosciuti dal PATI dell'Alta Padovana o in continuità con essi e con il tessuto urbano consolidato. Si tratta di ambiti di modesta estensione e già in parte occupati da edificazione, con alcune limitate possibilità di completamento del tessuto edilizio esistente.

Il rapporto preliminare esamina la coerenza delle azioni con il sistema dei vincoli, delle invariati, delle fragilità e della trasformabilità definito dal PATI.

Aree edificabili con comparto

Il Piano individua per determinati ambiti di intervento, dei Comparti Urbanistici soggetti ad un progetto univoco. La definizione di un Comparto Urbanistico definisce e prescrive come qualsiasi intervento non possa essere fatto singolarmente ma debba essere eseguito coinvolgendo tutte le proprietà dell'intero comparto. Il rapporto preliminare evidenzia che tale procedura progettuale urbanistica è stata definita per perseguire un controllo unitario della trasformazione, con particolare riferimento alla città pubblica (aree a servizi richiesti al Comparto), anche in relazione alla posizione dell'ambito di intervento (es. edificazione diffusa o aree di margine urbano).

Per gli ambiti attuabili con comparto urbanistico il rapporto preliminare esamina la coerenza delle azioni con il sistema della trasformabilità definito dal PATI.

Il rapporto preliminare identifica le Aree attuabili tramite PUA. Trattasi di ambiti di trasformazione che per dimensione, complessità o posizione urbana richiedono di essere attuati tramite la



configurazione di un Piano Urbanistico Attuativo unitario. Per l'attuazione di tali ambiti è prevista la verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie di esclusione dalla procedura di Verifica in fase di P.U.A. di cui alla D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012.

Per quanto concerne le nuove aree residenziali di recupero, si tratta di aree che in virtù dell'esser state definite come aree degradate ai sensi della L. 457/1978 vengono ridestinate a un loro recupero urbanistico verso funzioni compatibili con il tessuto limitrofo in cui insistono. L'attuazione di tali ambiti avviene tramite PUA (Piano di Recupero). Per l'attuazione di tali ambiti è prevista la verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie di esclusione dalla procedura di Verifica in fase di P.U.A. di cui alla D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012.

Il rapporto preliminare identifica come azione di piano l'individuazione di zone con vincolo decaduto. Si tratta di aree a servizi destinate a standard secondari già previste dal PRG e non attuate nel periodo di vigenza dello stesso, per cui si ritiene decaduto il vincolo di esproprio per l'attuazione della sua previsione urbanistica. L'attuazione di tali ambiti avviene tramite PUA (Piano di Recupero). Per l'attuazione di tali ambiti è prevista la verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie di esclusione dalla procedura di Verifica in fase di P.U.A. di cui alla D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012.

Per quanto concerne la riclassificazione di zone residenziali in zone agricole, la valutazione considera che il mantenimento della configurazione attuale è in linea con gli obiettivi di tutela della matrice suolo dall'impermeabilizzazione, con conseguente mantenimento di tutte le funzioni da esso esplicate. I criteri perseguiti per la riclassificazione delle aree, in coerenza con le linee guida regionali specifiche, sono i seguenti:

- a. In caso di aree poste entro il tessuto consolidato, le stesse sono state riclassificate come aree a verde privato;
- b. In caso di aree poste ai margini del tessuto consolidato, e in continuità con l'area agricola, sono state riclassificate come aree agricole.

Nel rapporto preliminare sono state descritte le azioni previste esaminando il contesto ambientale e territoriale interessato dalle trasformazioni e analizzando la possibilità di manifestarsi di possibili effetti significativi sull'ambiente.

La valutazione ha identificato come possibili effetti le emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento, le emissioni in atmosfera da traffico indotto, l'incremento dei consumi energetici, la modifica del regime idraulico dell'ambito di intervento dovuto all'impermeabilizzazione, il consumo di suolo e la compromissione delle funzioni ecosistemiche del suolo.

La valutazione richiama in particolar modo le disposizioni del prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale (art. 21, 22 e 23) finalizzate al risparmio idrico diretto e indiretto attraverso il recupero delle acque meteoriche.

La valutazione richiama inoltre le disposizioni del prontuario relative alla promozione di interventi edilizi ad elevata sostenibilità attraverso l'incentivazione della scelta di materiali edilizi che consentano la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente in termini di costi ambientali e sociali relativi all'intero ciclo di vita.

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, sarà necessario il rispetto dell'Art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009 al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Sulla base del Parere espresso da ETRA (acquisito al prot. reg. con numero 1558 del 02.01.2018), per quanto concerne le nuove aree edificabili deve essere considerato che non tutte le aree sono servite da rete di raccolta dei reflui fognari neri, e che pertanto deve essere garantito un adeguato trattamento delle acque reflue prodotte nelle more della realizzazione e dell'allacciamento alla pubblica fognatura a garanzia di tutela della matrice acqua.

Al fine di garantire l'obiettivo di tutela dall'inquinamento acustico, in fase esecutiva degli insediamenti si ritiene che debba essere predisposta la valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale risulta l'evidenza del rispetto dei limiti. Nel caso di insediamenti a destinazione residenziale, la valutazione preliminare del clima acustico consentirà di valutare la compatibilità



dell'insediamento con il contesto acustico esistente, permettendo di definire gli eventuali interventi da adottarsi qualora questa non fosse garantita.

Relativamente al consumo di suolo, il rapporto preliminare considera che il Piano implica un consumo di suolo che rientra nei limiti della quantità massima di sottrazione di superficie agricola fissata in sede di redazione del P.A.T.I.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il secondo piano degli interventi del Comune di Cittadella, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- per gli interventi ricadenti in zone non servite dalla rete di raccolta dei reflui fognari neri deve essere garantito un adeguato trattamento delle acque reflue prodotte nelle more della realizzazione e dell'allacciamento alla pubblica fognatura;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo angustior*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Musccardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della



- fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cittadella, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005, 4240/2008, è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di



cui all'IDT della Regione Veneto.

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 6 pagine